



Prof. G. PETRAGNANI


LA RICETTA PROFILATTICA

ESTRATTO DA « LE FORZE SANITARIE »

ANNO X - N. 5, DEL 15 MARZO 1941-XIX



STABILIMENTO TIPOGRAFICO « EUROPA » - ROMA




Prof. G. PETRAGNANI

LA RICETTA PROFILATTICA

ESTRATTO DA «LE FORZE SANITARIE»

ANNO X - N. 5, DEL 15 MARZO 1941-XIX

STABILIMENTO TIPOGRAFICO «EUROPA» - ROMA



Istituzione della ricetta profilattica.

Il Ministro dell'Interno, nell'intento di meglio assicurare la tempestività dei provvedimenti di profilassi nel caso di malattie infettive diffuse, ha determinato di introdurre, fra le misure di prevenzione, il rilascio della *ricetta profilattica* da parte del medico che visita o prende in cura un infermo, anche soltanto sospetto, di malattia infettiva e diffusiva.

Con ciò si precisa meglio che il compito del medico curante, nel campo delle malattie infettive, non si esaurisce con la diagnosi della malattia, nè con la cura del malato e la denuncia all'autorità sanitaria, prescritta dall'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ma si estende all'adozione immediata dei mezzi atti ad impedire la propagazione e diffusione della malattia stessa.

Una tale estensione dei compiti o, meglio, dei doveri del medico, portando ad una maggiore immediatezza e tempestività di provvedimenti, realizza il presupposto fondamentale per il buon successo dell'azione di lotta. Si vuole che il medico curante, essendo il primo a sospettare od accertare la natura infettiva della malattia, provveda, senza indugio, nel pubblico interesse, alle più importanti ed urgenti misure per impedirne la diffusione.

Quando deve essere redatta la ricetta profilattica.

Questo nuovo compito professionale troverà presto precisa disciplina nel regolamento della profilassi delle malattie infettive e sociali, in via di promulgazione. In esso si stabilisce che il medico, diagnosticata una malattia infettiva, oltre a prescrivere la terapia con la *ricetta curativa*, deve dare, con la *ricetta profilattica*, le opportune istruzioni sul modo come isolare il malato in quell'ambiente, suggerire le cautele che devono adottare i familiari perchè non si contagino, prescrivere i mezzi da adoperare e il metodo da seguire nelle disinfezioni in corso della malattia.

Il medico curante dovrà dare queste istruzioni in tutti i casi, appena avuto il sospetto della malattia infettiva, adoperando, per i casi di malattia soggetti a denuncia, apposito ricettario a madre e figlia, che gli consenta, con l'apposizione di carta carbone, di redigere la ricetta in doppia copia. Ne consegnerà una al capo-famiglia o al capo-collettività, illustrandogliene le finalità, e rimetterà l'altra all'Ufficio d'Igiene del comune, come denuncia del caso di malattia, secondo quanto prescritto dall'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie e dal D. M. 23 aprile 1940. Per le malattie infettive non soggette a denuncia (tubercolosi, malattie veneree, tigna, scabbia, ecc., nei casi non contemplati dal D. M. 23 aprile 1940), si limiterà a redigere la ricetta in un unico esemplare, che consegnerà al malato direttamente, o al capo-famiglia, ove ne riconosca la convenienza.

Come deve essere estesa la ricetta profilattica.

La ricetta profilattica che il medico redigerà si differenzia dalle istruzioni profilattiche date dalla Direzione generale della sanità pubblica, ovvero dalle norme consigliate dai fogli a stampa che taluni Uffici di igiene e di sanità distribuiscono nella contingenza di manifestazioni infettive; così come la ricetta terapeutica del bravo medico non ripete a caso una delle tante formule di un ricettario.

Le anzidette istruzioni o fogli di divulgazione considerano tutte le norme profilattiche utili a ciascuna malattia generalmente considerata in astratto; la *ricetta profilattica*, invece, deve contenere consigli di profilassi adattati al singolo caso, in rapporto al genio epidemico della malattia, alle condizioni dell'abitazione, allo stato sociale e di cultura dei famigliari, alla presenza o meno di bambini e di persone particolarmente ricettive all'infezione.

Queste condizioni debbono sempre essere rilevate e valutate dal medico curante, per stabilire anche, se e

come possa effettuarsi l'isolamento domiciliare del malato, quali siano i mezzi e le modalità per la profilassi individuale e per le disinfezioni.

Come traccia per redigere la ricetta profilattica, può valere lo schema seguente:

Nome, cognome, paternità, età e professione del malato;

Malattia accertata o sospetta;

Indicazione dei prodotti morbosi capaci di propagare l'infezione e modi di trasmissione della malattia;

Prescrizioni per l'idoneo isolamento del malato a domicilio (camera separata; allontanamento di ogni mobile o suppellettile inutile; separazione del letto del malato con paravento od altro mezzo);

Norme per l'assistenza del malato e per la profilassi individuale di chi l'assiste (sopravveste, pulizia e disinfezione delle mani);

Nomi dei bambini, se ve ne sono, che devono essere allontanati e comunque non devono entrare nella camera del malato e frequentare l'asilo o la scuola, in attesa dei provvedimenti dell'Ufficio d'igiene;

Razionale raccolta e allontanamento dalla camera del malato della biancheria, degli oggetti di uso, dei materiali infetti;

Mezzi per evitare il sollevamento di polvere e per la difesa contro le mosche;

Disinfezioni continuative, indicando nel caso i disinfettanti da adoperare per ciascun materiale infetto (biancheria ed oggetti del malato; espettorato; feci; urine; prodotti di desquamazione; materiale di medicatura, ecc.);

Condizioni igieniche della casa, dotazione di acqua, razionalità dello smaltimento dei rifiuti.

Il medico curante potrà concludere la ricetta profilattica richiedendo il ricovero ospedaliero, se dai dati raccolti si evidenzia l'impossibilità di una razionale assistenza a domicilio, o quanto meno, l'invio di una infermiera o di un'assistente sanitaria visitatrice cui affidare l'assistenza del malato e l'applicazione delle norme di profilassi.

L'Ufficio di igiene, appena ricevuta la denuncia, giudicherà della sufficienza delle misure consigliate ai fini della profilassi e, ove del caso, le completerà assicurandosi con appositi sopralluoghi, durante il corso della malattia, che le norme dettate siano eseguite regolarmente.

Ogni ricetta profilattica, vistata dall'ufficiale sanitario,

verrà trasmessa al medico provinciale, il quale, particolarmente per i comuni minori, eserciterà controllo e vigilanza, avvalendosi anche delle assistenti sanitarie visitatrici assegnate al suo ufficio.

Precedenti del provvedimento.

L'obbligo per i medici di redigere la *ricetta profilattica* trova legittimità, per i medici condotti, nell'articolo 56 del T. U. delle leggi sanitarie, che stabilisce per essi l'obbligo « di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dall'autorità sanitaria » e, per i medici liberi esercenti, negli articoli 254, 256 e 257 dello stesso T. U., oltrechè nell'art. 132 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, che così si esprime:

« In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l'infermo le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

« Dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e, all'occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato al locale di isolamento ».

Cooperazione dei medici curanti alle misure di profilassi.

Con le nuove disposizioni il Ministero dell'Interno, più che rinnovare, precisa i doveri dei medici curanti, e li invita ad una concreta azione nel campo della profilassi, perchè è quanto mai evidente l'insopprimibile valore che questa invocata collaborazione darà alle funzioni di tutela della sanità pubblica.

Io ebbi più volte occasione di dire che nella nuova società corporativa occorre una profonda trasformazione delle funzioni e dei compiti del medico.

Nel nuovo clima realizzato dalla politica e dalle leggi sanitarie del Regime, il medico deve quotidianamente dare la propria attività nei consultori, dispensari ed ambulatori che esigono una particolare sensibilità e maturità di pensiero nel campo della medicina preventiva.

Col passare degli anni e col continuo progredire della nuova struttura sociale dello Stato sempre più si avverte l'urgenza di questa cooperazione diretta e continua dei medici pratici alla profilassi, anche come propaganda alle norme di igiene, per realizzare il più alto grado di possibile tutela della pubblica salute.



